

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO MAFFEIS, IOLE CODIBUE e la Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF ▪ (nota n. 2352/123 pf12-13 MS/vdb del 19.11.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna:

- il rappresentante della Procura federale, Dott.ssa Serenella Rossano, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- Maffeis Angelo Giuseppe, inibizione mesi 12 (dodici);
- Codibue Iole, inibizione mesi 6 (sei);
- ASD Anima E Corpo Orobica Cfl., ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).
- il difensore di Maffeis, Avv. Serena Rozzoni, che ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

Nessuno degli altri deferiti é comparso.

osserva quanta segue.

Il deferimento

Con atto del 19 novembre 2013, la Procura federale ha deferito i Dirigenti di seguito indicati e la ASD Anima E Corpo Orobica CF, per rispondere (testualmente):

- MAFFEIS Angelo Giuseppe, *“delle violazioni di cui all'art.1 comma 1 e 6 del CGS e dell'art. 30 St. Fed., attesa l'inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia in quanto non è stato in grado di documentare che gli incassi a vario titolo in favore dell'Associazione, siano stati destinati esclusivamente alla stessa, sia in quanto lo stesso sporgeva querele dinanzi l'autorità di pubblica sicurezza ed esercitava un'azione civile dinanzi il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. distaccata di Treviglio, nei confronti di altri tesserati, senza richiedere l'autorizzazione a procedere alla FIGC, siccome risulta dai fatti esposti nella parte motiva del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti quale capi di imputazione”;*
- CODIBUE Iole, *“della violazione di cui all'art.1 comma 1 e 6 del CGS, per l'inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver asserito, artatamente, le dimissioni dalla carica di Presidente dell'ASD Anima E Corpo Orobica CF, già ASD Orobica CF Ugnano Play Tv, del sig. Maffeis Angelo, senza averlo preventivamente convocato, al fine di far dichiarare all'assemblea direttiva la destituzione dello stesso dalla carica di Presidente dell'associazione suddetta, in favore della stessa;*

- ASD Anima E Corpo Orobica CF, già ASD Orobica CF Urgnano Paly Tv, *“della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, per responsabilità diretta collegata alla condotta del proprio asserito Presidente, Codibue Iole, siccome descritta nella parte motiva del presente provvedimento, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta”.*

Il fatto

A. - Il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in Bergamo il 17.07.2012, dichiarato poi esecutivo con decreto del Tribunale di Bergamo il 7 agosto 2012 (inappellabile ai sensi dell'art.23 dello Statuto del sodalizio), ha dichiarato la nullità dell'Assemblea del 19 gennaio 2010 della ASD Orobica CF Urgnano Play Tv (ora “ASD Anima e Corpo Orobica CF”) e, in conseguenza, la nullità dei consigli direttivi dell'Associazione del 10.02, 3.03 e 14.04.2010 nonché delle assemblee ordinarie del 30.03 e 3.06.2010 e anche dell'assemblea straordinaria del 16.03.2010.

Il Collegio Arbitrale è giunto a questa conclusione, dopo aver accertato che l'odierna deferita Codibue Jole ed altri soci avevano ripetutamente violato lo Statuto della suddetta Associazione, destituendo illegittimamente Maffeis Angelo Giuseppe dalla carica di Presidente, carica questa attribuita poi a Codibue Jole.

La rilevata assenza di prove in ordine alla convocazione dell'assemblea ordinaria del 19 gennaio 2010 e il contenuto del verbale ivi redatto danno contezza del disegno messo a punto da Codibue e altri soci, allo scopo di privare con la forza Maffeis del mandato di Presidente, conferitogli dall'assemblea ordinaria a termini di Statuto.

Per l'effetto, a costui è stato impedito di esercitare per oltre due anni le sue funzioni, nel frattempo svolte illegittimamente da un soggetto (Codibue) privo di investitura.

Rileva annotare, infine che il Giudice di Pace di Treviglio, con sentenza 1.03.2013, ha dichiarato non doversi procedere in confronto di Codibue Iole ed altri soggetti, imputati del reato di cui all'art.595 c.p. per aver attribuito a Maffeis *“comportamenti poco corretti e fortemente lesivi dell'interesse della Società”*, a seguito di remissione della querela sporta il 22.04.2010 da Maffeis.

Le modalità dell'intervenuta conciliazione (corresponsione di una somma di denaro da parte dei querelati) danno conto della totale infondatezza di detti *comportamenti*.

Si segnala, per completezza di trattazione, che analoga conclusione (remissione di querela da parte di Maffeis in confronto della calciatrice Tammeo Raffaella, dietro pagamento da parte di costei di una somma di denaro) si registra per i fatti riportati nella querela sporta da Maffeis il 22.04.2010.

B. - E' documentalmente provato nonché ammesso dal deferito Maffeis che costui:

- 1)** con ricorso 5 marzo 2010, impugnava avanti il Tribunale di Bergamo la citata delibera del consiglio direttivo della ASD Orobica C.F. Urgnano Play Tv del 10.02.2010, chiedendo anche la sua sospensione;
- 2)** con atto 22 aprile 2010 proponeva denuncia-querela in confronto di Codibue Iole ed altri soggetti, chiedendo la loro punizione per il reato di diffamazione e/o ingiuria;
- 3)** con atto 22 aprile 2010 proponeva denuncia-querela in confronto di Tammeo Raffaella, chiedendo la sua punizione per il reato di ingiuria e di ogni altro reato.

I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

A - La condotta tenuta da Codibue Iole, descritta al punto A del paragrafo che precede, concretizza la palese inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in violazione dell'art. 1, commi 1 e 6, del CGS.

L'aver predisposto una serie di atti illeciti e, perciò, nulli, con l'intento di estromettere dalla gestione del sodalizio colui che era stato investito, dalla maggioranza dei soci, del mandato di guidarlo e l'aver anche attribuito al medesimo comportamenti di poi ritrattati, costituiscono all'evidenza elementi da considerare e valutare attentamente per la quantificazione della sanzione.

Giova tener presente, in proposito, che la sciagurata iniziativa ha impedito l'ordinata e corretta gestione del sodalizio, onerato finanche delle spese occorse per sostenere la legittimità e la regolarità degli atti in scrutinio.

Il deferimento, pertanto, deve essere accolto nella sua interezza e, in conseguenza, va dichiarata la violazione da parte della deferita Codibue Iole delle norme in rubrica e comminata la sanzione come da dispositivo, in considerazione degli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

B - L'art. 30 dello statuto della FIGC (associazione con personalità giuridica di diritto privato) contempla l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni adottati dalla stessa Federazione (suoi organi e soggetti delegati), nelle materia attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Tale impegno concretizza un divieto, salvo specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale e integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata sul consenso delle parti che, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la loro soggezione agli organi interni di giustizia. Come noto questo vincolo ripete la propria legittimazione da una fonte legislativa, per effetto del d.l. n.220/2003, come successivamente convertito e modificato, che all'art.2, comma 2, prescrive l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo che, a mente del comma 1 del richiamato art.2, sono quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e agonistiche nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la comminazione delle relative sanzioni.

E' stato chiarito che *"...la ragione di tale divieto non può che essere rinvenuta nella predisposizione, da parte dell'ordinamento sportivo, di strumenti alternativi alla giurisdizione statale –e funzionalmente omogenei- per la decisione di controversie tra i soggetti di cui al comma 1: ciò che è previsto nei precedenti commi 2 e 3 dell'art.30 dello Statuto, che attribuisce appunto il potere decisorio vincolante per tali soggetti agli organi interni di giustizia federale ed ad arbitri"* (testualmente, CGS 25. 03.2011, in Com. Uff. n.021/.2011, reclamo Chomakov).

Nel caso in scrutinio la difesa di Maffeis, citando precedenti giurisprudenziali, ha posto in evidenza che:

- l'invocato provvedimento cautelare azionato davanti il Tribunale di Bergamo non poteva essere concesso né dagli organi interni della giustizia federale e né da un collegio arbitrale, ostando il disposto dell'art. 669 quinquies del c.p.c.;

- gli Organi di giustizia sportiva presso il CONI hanno fornito, nel tempo, una lettura elastica del vincolo di giustizia, giungendo ad escludere tutte le fattispecie aventi rilevanza penale, chiedendo, in via principale, l'assoluzione con formula piena perché le iniziative in esame non violano il "vincolo di giustizia" e, in subordine, il minimo della pena, tenuto conto delle circostanze attenuanti e del comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini.

Sui temi che occupano occorre qui richiamare il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Federale, secondo cui *"...ogniqualevolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all'attività federale, l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva."* (così, CGS 14.10.2011, in Com. Uff. n.118/2011, ricorso Ceravolo).

Sulla scorta della documentazione agli atti è certo che, al momento dell'iniziativa assunta in sede giudiziaria (Tribunale di Bergamo) da Maffei, non era presente in ambito endofederale un organo deputato a conoscere l'azione cautelare, per via del disposto del richiamato art. 669 quinquies c.p.c.

Facendo applicazione del richiamato principio di diritto della CGF, torna assai difficile poter sostenere che il comportamento di Maffei sia stato finalizzato a eludere il vincolo di giustizia di cui all'art. 30, punto 4, dello Statuto FIGC, sicché al riguardo alcun addebito può essere ragionevolmente mosso al prefato.

C - Conclusioni diverse vanno rassegnate per le iniziative assunte in sede penale.

E' noto che, secondo il consolidato orientamento della giustizia sportiva, nel caso di specie occorre preventivamente munirsi della preventiva autorizzazione del Consiglio Federale per far ricorso alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia.

Non ha pregio alcuno, pertanto, la tesi prospettata dal deferito Maffei, secondo cui, ricorrendo alla giustizia sportiva, non avrebbe potuto conseguire in sede penale il risarcimento del danno patito, atteso che la prevista autorizzazione concerne solo la proposizione della querela e non già il ristoro per i danni patiti.

Il deferimento, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui è cenno e, in conseguenza, va dichiarata la violazione da parte del deferito Maffei Angelo Giuseppe del vincolo di giustizia e comminata la sanzione come da dispositivo, in considerazione degli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

D - La complessa attività istruttoria svolta in proposito ha accertato che Maffei, anche per sua stessa ammissione, non curava di versare sui conti correnti intestati al sodalizio i contributi "in contanti" versatigli da vari sponsor. Questo numerario –ha precisato il prefato- era consegnato nelle mani dei soggetti che lo coadiuvavano nella gestione, ivi compreso il tesoriere.

Rileva annotare che i conti correnti sociali prevedevano, per i prelevamenti, la firma congiunta di Maffei e del consigliere Marini ed è stato accertato che le operazioni scrutinate riportano la doppia firma, il che attesta la loro legittimità formale.

Al riguardo occorre osservare che agli atti dell'istruttoria non è stato acquisito un regolamento contabile che obbligasse Maffei a far transitare il numerario dai conti correnti

(compito, peraltro, spettante al tesoriere), obbligo ben diverso da quello che impone di riportare in contabilità ogni singola operazione.

Va considerato, in conclusione, che Maffeis non è stato in grado di fornire risposte esaustive per tutte le operazioni contestate, stante la difficoltà di ricostruire documentalmente ogni singolo movimento poiché -a suo dire- le pezze giustificative sarebbero state custodite da Marini Marianna presso la sua abitazione. E' certo, per converso, che Maffeis ha richiesto al gruppo Codibue la copia della documentazione, ma senza esito, e che a distanza di oltre due anni dalla sua illegittima estromissione è stato davvero arduo per il predetto ricostruire i vari movimenti contabili in assenza dei documenti di riferimento.

Così stando le cose, il deferimento per questo capo non va accolto, perché il fatto non sussiste.

E - La ASD Anima E Corpo Orobica CF (già ASD Orobica CF Ugnano Play Tv) è chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'operato di Codibue Iole, nella veste di suo rappresentante.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art.16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 15, 18 e 19 del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione infligge le seguenti sanzioni:

- Codibue Iole: l'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro);
- Maffeis Angelo Giuseppe: l'inibizione per anni 1 (uno);
- ASD Anima E Corpo Orobica CF (già ASD Orobica CF Ugnano Play Tv): ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).

(335) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO POGGI MADARENA, GIUSEPPE IERACE - (Fallimento Società US Catanzaro Spa) ▪ (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013).

Il deferimento

Con atto del 23 aprile 2013 il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione, tra gli altri, i Signori Massimo Poggi Madarena e Giuseppe Ierace per rispondere, rispettivamente:

- Massimo Poggi Madarena, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società US Catanzaro Spa, dichiarata fallita in data 17 giugno 2007, dal 22 febbraio al 17 marzo 2003, vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004, nonché amministratore di fatto unitamente al Signor Claudio Parente sino alla Sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della Società US Catanzaro Spa insieme al Sig. Claudio Parente dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, tesserato nella stagione 2005/2006 come dirigente dal 22 agosto 2005, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in

relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver determinato la decozione ed il dissesto finanziario della Società, provocandone il fallimento; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte distrattive specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 9, CGS, per aver costituito un'associazione con i Sigg.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro, Procopio e Mirante, finalizzata al compimento di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distruttive e comunque in danno della Società amministrata;

- Giuseppe Ierace, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società US Catanzaro Spa dal 12 gennaio al 16 maggio 2006 e amministratore delegato dal 14 gennaio al 16 maggio 2006, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver contribuito in qualità di amministratore con poteri al dissesto della Società US Catanzaro Spa, determinandone il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Signori Parente e Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione; della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 9, CGS, per aver partecipato all'associazione di cui al punto che precede.

Con decisione del 10 giugno 2013 (CU n. 98/CDN), la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infliggeva al Signor Massimo Poggi Madarena anni cinque di inibizione con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e al Signor Giuseppe Ierace anni quattro di inibizione.

Su impugnazione degli odierni deferiti, con delibera del 12 luglio 2013 (C.U. n. 012/CGF), la Corte di Giustizia federale annullava la decisione sopra richiamata riconoscendo la sussistenza di un vizio di notifica della originaria convocazione dei deferiti per il dibattimento e, conseguentemente, rinviava il procedimento avanti questa Commissione, in diversa composizione, per l'esame del merito.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale che, previa acquisizione del decreto che dispone il giudizio emesso nell'ambito del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Catanzaro nei confronti, tra gli altri, degli odierni deferiti, ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per Massimo Poggi Madarena, inibizione per anni cinque con la preclusione; per Giuseppe Ierace inibizione per anni quattro e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti, nonché personalmente il Signor Massimo Poggi Madarena, insistendo per il rigetto del deferimento. Il deferito Poggi Madarena ha reso le dichiarazioni difensive ritualmente raccolte a verbale.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Dall'esame degli atti risulta provata la responsabilità di entrambi i deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte.

Ed invero, come peraltro già rilevato nella decisione di questa Commissione, in diversa composizione, del 10 giugno 2013, per le posizioni degli allora deferiti Carvelli, Colao e Cavallaro, divenuta definitiva, la copiosa documentazione in atti e, in particolare, gli esiti delle ispezioni della Covisoc, evidenziano il ruolo gestionale effettivo svolto dal Poggi Madarena e dallo Ierace nella Società US Catanzaro Spa, pur nella diversità delle cariche

nel tempo ricoperte rispetto alle posizioni già giudicate. Tali condotte, evidenziate nei rapporti in atti, risultano a parere della Commissione tali da incidere causalmente nella determinazione del dissesto della Società, rappresentata con evidenza nel bilancio al 30 giugno 2006 da una perdita di quasi 9 milioni di Euro.

Per contro, non risulta in atti adottata dai deferiti alcuna iniziativa, di qualsivoglia natura, volta a contrastare il progressivo deterioramento economico né alcun atto dal quale possa evincersi una dissociazione degli stessi dai criteri di gestione adottati.

Peraltro, come questa Commissione ha avuto modo di osservare, la contestazione elevata a carico degli incolpati risulta in ogni caso fondata anche sotto il diverso profilo della inadeguatezza dei comportamenti gestionali e il mancato esercizio del potere di vigilare e controllare; condotta che risulta ampiamente provata nel caso in esame (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, decisione in CU n. 44/CGF del 20.09.2011).

Avuto riguardo agli elementi sopra citati, a nulla rileva l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 19 giugno 2012, richiamata dalla difesa dei deferiti con la quale, pronunciando sul sequestro conservativo promosso dalla Curatela Fallimentare della US Catanzaro Spa (anche) nei confronti del Poggi Madarena, era stato rigettato il ricorso sul presupposto dell'assenza di prova, in capo al medesimo, della qualità di amministratore di fatto della fallita.

Fermo restando che trattasi di provvedimento reso "in corso di causa" e che non è dato conoscere l'esito del relativo giudizio di merito, va infatti evidenziato, con riguardo alla posizione del Poggi Madarena, che le odierne incolpazioni si riferiscono a periodi temporali nei quali il deferito ha ricoperto numerose e rilevanti cariche sociali (membro del C.d.A. dal 22 febbraio al 17 marzo 2003; vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004; socio di riferimento dal giugno 2004 al 15 giugno 2007, data della Sentenza dichiarativa di fallimento; dirigente nella stagione sportiva 2005/2006). Anche a voler escludere l'esistenza in capo al deferito della qualità di amministratore di fatto della Società, rimane indubbio che lo stesso è comunque venuto meno al dovere di vigilare e di agire per arginare il progressivo dissesto della Società, pur essendo dotato di ampi e adeguati poteri di intervento.

Anche con riguardo alla posizione del deferito Ierace, va evidenziato che le odierne incolpazioni risultano relative a periodi temporali nei quali lo stesso ha ricoperto formali cariche (membro del C.d.A. e amministratore delegato della Società), ma anche all'omissione di condotte di dissociazione dall'operato degli altri deferiti o comunque finalizzate ad impedire le accertate ed evidenti violazioni gestionali ed economiche.

Ulteriore conferma della responsabilità di quest'ultimo per i fatti in contestazione, è rinvenibile a parere della Commissione nella predisposizione e della successiva sottoposizione ai soci, ad opera anche dello Ierace, della situazione patrimoniale della Società quando il capitale sociale era sceso sotto il minimo.

Va dunque affermata la responsabilità di entrambi i deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene adeguate le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare delibera di infliggere al Signor Massimo Poggi Madarena l'inibizione di anni 4 (quattro) ed al Signor Giuseppe Ierace l'inibizione di anni 2 (due).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**, dall'Avv. Alessandro Maria Levanti, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIMA RAFAEL DA CRUZ (Calciatore) ▪ (nota n. 2598/204 pf13-14 AA/ac del 26.11.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, vista l'istanza della difesa del deferito;
vista la non opposizione della Procura federale;
rinvia la discussione del presente procedimento alla riunione del 12 febbraio 2014 ore 14.

(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl ▪ (nota n. 2514/123 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl ▪ (nota n. 2511/122 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

La Commissione disciplinare nazionale previa riunione dei due procedimenti in epigrafe, ne rinvia la trattazione alla riunione del 12 febbraio 2014 ore 14.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 23 gennaio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete